

*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

**TRIBUNALE DI TERAMO**

**SEZIONE LAVORO**

**RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

per la sig.ra BIZZARRI LORENA (CF. BZZ LRN 80T54 L103P), rappresentata e difesa dell'avv. Rosanna Romani, (C.F. RMN RNN 72B52 B515R - pec e fax al quale si vogliono ricevere le comunicazioni: rosannaromani@pec.giuffre.it; 0861.245874), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Teatro Antico n. 18, giusta procura in calce al ricorso,

reclamante,

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro p.t.,
  - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, c.f. 93028190663, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
  - **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO**, c.f. 80004250678, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico, Via Buccio da Ranallo, 67100 L'Aquila,

resistenti,

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017,

potenziali reclamanti,

avverso

l'ordinanza del 06.05.2016 (R.G. n. 2158-1/2015) del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Marcheggiani, e comunicata tramite pec alla ricorrente al domicilio eletto il 09.05.2016.



*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

## ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

Con l'ordinanza del 06.05.2016, comunicata il 09.05.2016, pronunciata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa R.G. n. 2158-1/2015 proposto dalla sig.ra Bizzarri Lorena, il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, rigettava l'istanza cautelare accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore di quello Amministrativo formulata dal MIUR.

E' utile rammentare che la ricorrente è un'insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale di Teramo.

E' inserita solo nella II<sup>a</sup> Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Teramo, cioè nelle graduatorie utilizzabili unicamente per il conferimento di brevi supplenze e non per l'attribuzione delle supplenze di durata annuale o per l'assunzione a tempo indeterminato.

La reclamante non è stata infatti mai messa nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE)–, dalla quale vengono attinti i supplenti annuali e il 50% dei docenti immessi in ruolo–, in quanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), nei vari decreti ministeriali per l'inserimento nelle GAE, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.

Il Consiglio di Stato, prima in sede consultiva, con il parere n. 3813 dell' 11 settembre 2013, e poi in sede giurisdizionale con la Sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, infine con la Sentenza n. 3628/2015 del 21 luglio 2015, ha accertato l'illegittimità del comportamento del M.I.U.R. e riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, con conseguente annullamento del Decreto Ministeriale n. 235/2014 (nella parte in cui precludeva ai medesimi docenti l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento).

Tali pronunce giurisdizionali, divenute definitive ed esecutive, hanno efficacia erga omnes.

Nel caso in esame, la ricorrente ha inoltrato domanda cartacea (allegata agli atti del ricorso) al MIUR e all'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo per ottenere l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento nella Provincia di Teramo, previo accesso al sistema informatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), e in tal modo concorrere al piano straordinario di immissione in ruolo che sarà attuato attingendo dalle graduatorie dei docenti abilitati.



La richiesta non ha ricevuto riscontro da parte del MIUR, per cui la docente è stata costretta a investire l'intestato Tribunale, Sezione Lavoro, ai sensi degli art. 700 e 414 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

**Previo accertamento della nullità e/o illegittimità, e comunque in disapplicazione:**

A. del d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo per le classi di concorso Scuola di Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e in particolare nella parte in cui:

- **all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "*Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione*", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) **inserimento della domanda via web**. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "*Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento*", presente sul sito internet del Ministero;
- **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni"**, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classi di concorso Scuola per l'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

In via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle amministrazioni convenute di inserire a tutti gli effetti di legge, eventualmente con riserva, la docente Bizzarri Lorena nella III Fascia della GAE



definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio a lei spettante, con efficacia retroattiva dalla data della loro approvazione ed ordinare di prendere in carico la domanda già presentata in via cartacea, dichiarandola utilmente e tempestivamente prodotta;

- in subordine, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nelle predette GAE, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", o ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea o comunque consentendone la nuova produzione cartacea entro un termine stabilito;
- ordinare alle Amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle predette GAE a pieno titolo e a tutti gli effetti, compresa la partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo.

Costituitosi in giudizio con memoria depositata il 14.01.2016, il MIUR tramite l'organo periferico competente, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'AGO in favore del G.A; ha, altresì, contestato l'efficacia *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, e nel merito ha dedotto l'insussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

Con ordinanza del 06.05.2016, comunicata il 09.05.2016, il Giudice del Lavoro accoglieva l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e dichiarava inammissibile la domanda del provvedimento cautelare rinviando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese del procedimento cautelare.

Tale provvedimento non è condivisibile, per i seguenti motivi di

DIRITTO:

la domanda della ricorrente ha ad oggetto da un lato, la dichiarazione di illegittimità ovvero la disapplicazione del D.M. n. 235/2014, oltre che delle graduatorie ad esaurimento classi di concorso AAAA ed EEEE per gli anni scolastici 2014/2017, e, dall'altro, l'accertamento del diritto ad essere inserita nelle GAE per la provincia di Teramo.

A tal uopo si deduce che sia la Cassazione (SS.UU. n. 3032/2011) che il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 11/2011) avevano affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle



controversie riguardanti le procedure di inserimento e aggiornamento delle GAE, in virtù dell'argomento per cui esse non sono assimilabili alle procedure concorsuali pubbliche spettanti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Questo principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa: *Cassazione, ordinanza 08.02.2011, n. 3032; Cassazione, ordinanza n. 22805/2010; TAR Campobasso, sez. I, 11.09.2015, n. 326; TAR Lazio 02.07.2015, n. 8836; TAR Emilia Romagna - Parma 15.01.2015, n. 15; Cassazione, SS.UU., 23.07.2014 n. 16756; TAR Roma, sez. III, 03.06.2014, n. 5875, ecc.*

In seguito il Consiglio di Stato con una serie di pronunce ha voluto distinguere, al fine di meglio determinare la giurisdizione, tra le impugnative di atti generali, di macro-organizzazione, ossia delle stesse regole che disciplinano le modalità di accesso e aggiornamento delle GAE, e le impugnative dell'atto particolare di micro organizzazione, di diniego di accesso alla GAE.

Nel primo caso ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, nel secondo quella del giudice ordinario.

Tale criterio di riparto, fondato sulla natura dell'atto impugnato, è stato in passato avallato anche dalla Cassazione (a SS.UU. n. 27992/2013), ma deve ritenersi superato alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Le pronunce dei TAR (Lazio, Roma, n. 5875/2014; n. 4202/2014; Lombardia, Milano, n. 429/2014; Lombardia, Parma n. 15/2015) riconoscono *tout court* la giurisdizione ordinaria, ossia in tutti i casi in cui si controverta in materia di graduatorie ad esaurimento, anche quando si chiedi prima l'annullamento dell'atto generale di macro-organizzazione e quindi in seguito anche la conseguente statuizione del diritto all'inserimento in GAE.

Infatti le doglianze di chi impugna l'atto generale e chiede l'inserimento nelle GAE sono in realtà rivolte a contestare il provvedimento particolare di esclusione dalle GAE stesse; è una lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del provvedimento stesso, eventualmente disapplicandolo ex artt. 4-5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del giudice ordinario.

Il TAR Roma con le sentenze nn. 8836/2015, 8757/2015, 7458/2015 e 10871/2015, ha puntualizzato "...che occorre osservare che i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione di atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano *tout*



*court che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola –come in quella in questione– sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione, e tenuto conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 5875/2014 e n. 4202/2014; TAR Lombardia, sez. III, n. 629/2014; TAR Emilia Romagna Parma, Sez. I, n. 15/2015; Cassazione, SS.UU., n. 3399/08, CDS, Adunanza Plenaria n. 11/2011).*

*Tale orientamento ad avviso del Collegio, va senz’altro seguito quando, come nel caso in esame, all’impugnazione dell’atto generale di macro-organizzazione segua l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell’eventuale illegittimità dell’atto presupposto è comunque consentito al G.O. procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 LAC”*

Si evidenzia che la domanda ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti e secondo il seguente consolidato orientamento giurisprudenziale:

*“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali –per le quali l’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo-, in quanto trattasi, piuttosto, dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.*

E ancora: “queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del



*datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.*

*Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo.*

*Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti, ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario" (così da ultimo Cass. Civ., SS. UU., n. 16756/2014).*

*Va affermata infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola (di cui alla legge finanziaria del 2007), in base all'orientamento prevalente e consolidato, secondo il quale "In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla legge n.*



*296/06, art. 1 comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito D.M. (08 aprile 2009, n. 42), la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione di graduatoria utile per l'eventuale assunzione: Cassazione Civile, SS.UU., 08 febbraio 2011, n. 3032.*

La Suprema Corte ha quindi chiarito che, per quanto attiene alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 d.lgs. n. 165/2001), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge di atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; pertanto la relativa giurisdizione spetta al giudice ordinario.

In altre parole, ad avviso della Corte, la controversia non inerisce a procedure concorsuali sic et simpliciter, per le quali l'art. 63 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, ma piuttosto all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata, al conferimento di posti che si rendano disponibili: *Cassazione Civile, SS. UU., ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cassazione Civile, SS.UU., n. 27991/2013.*

Pertanto, tenuto conto dell'orientamento del giudice di legittimità (*Cassazione Civile, SS.UU., n. 18479/2010; n. 17466/09; n. 3399/2008*) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario: *Cassazione Civile n. 6752/2015.*

Per completezza di esposizione si riferisce che tale indirizzo è stato recepito più volte anche dalla giurisprudenza di merito: *Tribunale di Como, 10 maggio 2016; Corte di Appello de L'Aquila, 24 marzo 2016; Tribunale di Udine, 12 febbraio 2016, n. 33; Tribunale di Pescara, sez. Lavoro, 27*





*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

*gennaio 2016, n. 16; Tribunale de L'Aquila, Sezione Lavoro, 20 novembre 2015; Tribunale di Modena - Sezione Lavoro, 03 agosto 2015; Tribunale di Livorno, 25 giugno 2015.*

Va peraltro sottolineato come lo stesso Ministero, proprio in relazione ad un ricorso inoltrato al TAR Lazio, iscritto al R.G. sotto il n. 9375/2015, da parte di un gruppo di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento e che hanno impugnato il DM 325/2015 nella parte in cui non avrebbe consentito loro la iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento – ha recentemente proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione volto alla declaratoria della sussistenza per l'appunto, della giurisdizione del giudice ordinario.

Con le ordinanze nn. 1619 e 1831 del 07.04.2016 il TAR Lazio - Roma ha sollevato il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La questione riguardava il caso di docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 che si erano rivolti al Giudice del lavoro di Venezia per ottenere, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014, l'inserimento nella III fascia delle GAE della classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia valide per il triennio 2014-2017.

A seguito della pronuncia sul difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario i ricorrenti riassumevano la causa dinanzi al TAR Lazio che con ordinanze nn. 1619 - 1831 del 07.04.2016, non condividendo il *decisum* del Giudice del Lavoro, ha rimesso la questione alle SS.UU. della Cassazione affinché indichi il giudice dotato della giurisdizione nella causa in oggetto e pronunci i provvedimenti conseguenti.

Infine si rammenta che **è la norma, id est il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, che stabilisce espressamente all'art. 11, comma 6, che "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro".**



La reclamante possiede i requisiti soggettivi per l'inserimento nella III fascia delle GAE della Provincia di Teramo avendo conseguito il diploma di maturità presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Milli" di Teramo in data 13.07.1999, con la votazione di sessantatre / centesimi.

In virtù di tale titolo, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è abilitata alla professione docente sia per l'insegnamento nella scuola di infanzia, e sia per l'insegnamento nella scuola



*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

primaria, come disposto dal DPR n. 111/2014 che ha recepito il parere n. 3813/2013 del Consiglio di Stato riguardante il valore del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Attualmente è un'insegnante precaria inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, vale a dire nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi, ma non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Detto titolo abilitante le dà diritto ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni.

Nelle graduatorie permanenti, divise in tre fasce, sono iscritti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento.

Le graduatorie sono strutturate su base provinciale e vengono aggiornate ogni tre anni per quanto riguarda i titoli e le posizioni degli iscritti.

Dal 2008 sono chiuse all'inserimento di nuovi nominativi in quanto la legge n. 296/06 (art. 1, comma 605, lett. e) ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Esse vengono utilizzate per le assunzioni a termine e per le immissioni in ruolo, in quanto per i docenti e il personale educativo l'accesso ai ruoli avviene per il 50% dei posti mediante concorso per titoli ed esami o attingendo dalle graduatorie di merito del concorso (d.lgs. n. 297 del 1994, art. 399) e per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti (d.lgs. n. 297/1994, art. 401): sistema del doppio canale.

Con il D.P.R. n. 111/2014 è stato deciso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11.09.2013; questo ha riconosciuto in modo chiaro che i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 hanno valore abilitante all'insegnamento e pertanto costituiscono titolo per l'inserimento nelle graduatorie permanenti oggi ad esaurimento che avrebbe dovuto compiersi all'epoca della trasformazione delle suddette graduatorie.

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha così affermato: *"...il D.M. n. 62/2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 la*



*c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia.....è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In particolare, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 06 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Come sancito altresì dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, e, infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012..." Consiglio di Stato, sez. II, n. 3813/2013.*

Tale principio è stato consacrato definitivamente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità ed ha quindi annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001-2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, riconoscendo quindi il loro diritto all'inserimento nelle stesse, valide per gli aa.ss. 2014/2017.

Indirizzo poi confermato con la successiva decisione n. 3788/2015 e con l'ordinanza cautelare emessa in data 27.04.2016 dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, in quanto - come chiarito dal T.A.R. - "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile ..... nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nell'insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti*".

Del resto anche la Cassazione ha chiarito che "*Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari*



*categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari " (Sezione Civile, 24 agosto 2004, n. 16728).*

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza cautelare n. 1/2016 del 27.04.2016 ha confermato l'indirizzo finora seguito e ha riconosciuto, in via cautelare, il diritto all'inserimento in GAE degli appellanti diplomati magistrali che avevano conseguito il titolo entro l'a.s. 2001-2002.

Recentissimamente il Tribunale di Como, aderendo a questa ricostruzione, con sentenza n. 82 depositata il 10.05.2016, previa disapplicazione delle disposizioni del D.M. n. 235/2014, ha condannato le amministrazioni resistenti ad inserire la ricorrente diplomata magistrale nella prima fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e /o Scuola Primaria.



Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per l'accoglimento dell'istanza in via d'urgenza.

In merito al primo requisito si ritiene che la "*verosimiglianza dell'esistenza del diritto*" risulta provata.

Difatti **la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 ha annullato con efficacia erga omnes il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.**

Inoltre dai documenti allegati al fascicolo risulta provato:

- l'abilitazione acquisita in virtù del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001-2002;
- il punteggio maturato nella II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per le classi di concorso Scuola Primaria e Scuola per l'Infanzia;
- la domanda di inserimento nelle GAE cartacea del 01.07.2015.

Appare, dunque, fondato il suo diritto a essere inserita nelle GAE, nell'ambito della procedura in corso.

In ordine al secondo requisito si deduce che nel periodo di tempo necessario per pervenire alla decisione nel merito della presente controversia, prevedibilmente non celere, si rende necessaria una misura cautelare che consenta all'istante di essere inserita immediatamente nelle GAE, sia



pure con riserva, sulla base della valutazione dei titoli posseduti, affinché possa partecipare all'imminente piano di assunzioni ex l. n. 107/2015.

Al fine di rendere ciò possibile è necessario che venga ritenuta valida ed efficace la domanda presentata in via cartacea o che le venga consentito di accedere subito al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della sua corretta presentazione, o, quantomeno, che venga autorizzata a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti, e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie.

Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

La legge n. 107/2015 ha organizzato un piano straordinario di immissioni in ruolo, destinato alla stabilizzazione di oltre 100 mila precari della scuola, e in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il meccanismo previsto dalla legge è abbastanza complesso e si articola in più fasi:

- **assunzioni entro il 31.08.2015:** riguardava le assunzioni dei docenti vincitori del concorso del 2012, nel limite del 50%;
- **assunzioni previste dal piano straordinario:** gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente che avvengono in tre fasi:

I Fase: nei limiti dei posti liberi nell'organico di diritto i destinatari vengono assunti nella loro provincia entro il 15 settembre 2015, con decorrenza giuridica ed economica, con le attuali procedure del doppio canale (50% GAE e 50% GM).

II Fase: coloro che non trovano posto nella I fase vengono assegnati successivamente a domanda sui posti in organico rimasti liberi dopo la I fase nelle varie province a livello nazionale indicate a domanda e assunti con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2015.

III Fase: coloro che non trovano posto neppure nella II fase vengono assegnati all'organico aggiuntivo delle varie province a livello nazionale ed assunti con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2015.

I docenti interessati a partecipare al piano straordinario esprimono l'ordine di preferenza per tutti gli ambiti territoriali.



In quelli prescelti i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede il maggior punteggio.

A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale -in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati-, potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo; id est la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

Si rimarca inoltre che la legge prevede la cancellazione delle GAE, con impossibilità in futuro di immissione nelle stesse, per aspirare all'immissione in ruolo.

È del tutto evidente che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni, giacchè impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo successive in graduatorie, con relativa scelta della sede, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Si deduce, inoltre, in replica al pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, che questo non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza cautelare, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.



Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua integrale invalidazione.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"** (Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

In realtà è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a ben chiarire il pregiudizio sussistente, precisando che appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.



E' opportuno ricordare come altri tribunali, chiamati anch'essi ad accertare il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella III fascia delle GAE, si sono pronunciati in senso favorevole, emettendo provvedimenti urgenti, anche con decreti *inaudita altera parte*.

Tra le tante decisioni merita menzione quella del Tribunale di Cremona che, con provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 11.06.2015, ha accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti, precisando che *"nel caso di specie i tempi necessari per la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di urgenza"*.

Anche il Tribunale di Como, con decreto *inaudita altera parte* del 29.07.2015 ha ordinato al MIUR di inserire nelle GAE i ricorrenti, in quanto in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

In sede di reclamo il Tribunale di Ravenna in data 09.02.2016 ha disapplicato il D.M. n. 235/2014 e ss. che non aveva consentito ai diplomati magistrali di presentare la domanda di inserimento in



GAE, e ha ordinato al MIUR di consentire la presentazione della domanda e l'inserimento della reclamante nella III fascia delle GAE.



Tutto ciò premesso l'odierna reclamante come in epigrafie meglio rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'On.le Collegio, fissata l'udienza di comparizione delle parti, voglia, in accoglimento del presente reclamo, revocare e/o annullare, l'impugnata ordinanza, e conseguentemente accogliere la seguente domande cautelare, già proposta,

**previo accertamento della nullità e/o illegittimità, e comunque in disapplicazione:**

A. del d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo per le classi di concorso Scuola di Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e in particolare nella parte in cui:

- **all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "*Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione*", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)); b) **inserimento della domanda via web**. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "*Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento*", presente sul sito internet del Ministero;
- **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni"**, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].





B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classi di concorso Scuola per l'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

**In via cautelare** inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle amministrazioni convenute di inserire a tutti gli effetti di legge, eventualmente con riserva, la docente Bizzarri Lorena nella III Fascia della GAE definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con la posizione e il punteggio a lei spettante, con efficacia retroattiva dalla data della loro approvazione ed ordinare di prendere in carico la domanda già presentata in via cartacea, dichiarandola utilmente e tempestivamente prodotta;
- in subordine, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nelle predette GAE, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", o ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea o comunque consentendone la nuova produzione cartacea entro un termine stabilito;
- ordinare alle Amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle predette GAE a pieno titolo e a tutti gli effetti, compresa la partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo.

Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

DISPORRE l'acquisizione dei fascicoli relativi al ricorso n. 2158/2015 e 2158-1/2015.

✍

Ai sensi della legge sul contributo unificato dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.107,32, come da dichiarazione depositata agli atti.

∞

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)



*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

Il sottoscritto Avv. Rosanna Romani, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta mandato in calce al presente atto di reclamo,

espone:

il reclamo ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza cautelare del 06.05.2016 – R.G. 2158-1/2015, emessa dal Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Giuseppe Marcheggiani, che ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dalla docente BIZZARRI LORENA per l'accertamento del diritto della stessa all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di TERAMO per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE valide per il triennio 2014-2017.

La legge recante norme per la *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)"*, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia AAAA e Scuola Primaria EEEE, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari, peraltro non conosciuti.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106: *"...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante*



*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

*del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...e che "....la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti".*

Già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive ovvero riguardanti più pubbliche amministrazioni, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet a cura del ramo del ministero interessato al procedimento su cui si controverte.

Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Il ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c, iscritti ai nn. 2158/2015 e 2158-1/2015 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, sono già stati notificato ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Collegio adito, valutata l'opportunità di accogliere la presente istanza,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL SUESTESO RECLAMO,



*Avv. Rosanna Romani*

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 Teramo  
Tel. 0861.250425 ★ Fax n. 0861.245874  
pec: rosannaromani@pec.giuffre.it

entro un termine prestabilito e seguendo determinate modalità,

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del MIUR, area "Atti di Notifica", e, mediante la notifica a mezzo affissione negli spazi dell'Ufficio Regionale Scolastico per l'Abruzzo e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, destinati alla comunicazione al personale docente, di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di 5 giorni dal primo adempimento;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con profonda osservanza.

Teramo lì 21 maggio 2016.

IL PROCURATORE

*Avv. Rosanna Romani*

